



STATUTO

CASSA MUTUA TOSCANA BCC

Approvato dall'assemblea dei soci del 17 ottobre 2020

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Articolo 1

In conformità al Contratto di Secondo Livello Locale per il personale delle BCC e delle Aziende aderenti alla FTBCC (di seguito “CSLL”), stipulato dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito “FTBCC”) e dalle OO.SS. locali, è costituita un’associazione ad esclusivo scopo assistenziale denominata Cassa Mutua Toscana BCC, di seguito indicata “Cassa” o “Associazione”.

Articolo 2

La Cassa ha sede legale in Bagno a Ripoli presso la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino, località Osmannoro - via Senna n° 1. Ha durata illimitata finché non vengano meno i presupposti per cui è stata costituita o per essere i Soci in numero inferiore a trenta.

Il funzionamento della Cassa, le condizioni, la natura e le modalità delle prestazioni sono precisati nel Regolamento e nel Piano sanitario.

Le prestazioni possono essere fornite direttamente o mediante Compagnie di assicurazione, altri Fondi sanitari o Casse mutue o Società di mutuo soccorso.

Per motivi organizzativi o per una migliore funzionalità il Consiglio di Amministrazione può fissare la sede legale e/o il domicilio fiscale in altra località.

Articolo 3

La Cassa, ente non commerciale senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della mutualità, ha esclusivo scopo assistenziale per i Soci e le loro famiglie.

Possono essere Soci, e quindi beneficiari delle prestazioni della Cassa:

- a) i dipendenti:
 1. delle Aziende aderenti alla FTBCC o destinatarie del CSLL;
 2. delle Aziende del Credito Cooperativo che, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, affidino l’assistenza sanitaria integrativa alla Cassa Mutua Toscana BCC;
 3. della Cassa Mutua Toscana BCC;
 4. delle Aziende di credito che abbiano la propria sede e attività prevalente in Toscana o Umbria che, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, affidino l’assistenza sanitaria integrativa alla Cassa Mutua Toscana BCC;
- b) gli ex dipendenti in quiescenza o in attesa di pensione;
- c) gli ex dipendenti ammessi al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo” istituito presso l’INPS.

La contribuzione a carico delle Aziende è stabilita dal CSLL. Le Aziende che non applicano tale contratto devono uniformare la propria contribuzione a quella stabilita dal CSLL medesimo.

Le caratteristiche e modalità di trasmissione alla Cassa dei *file* contributivi di cui al CSLL, uniformi per tutte le Aziende, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima.

È fatto divieto alla Cassa di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 4

La Cassa realizza i propri scopi attraverso l'assistenza morale e materiale ai Soci e alle loro famiglie.

Articolo 5

L'assistenza morale si attua attraverso "gesti di presenza", con modalità e procedure decise di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

L'assistenza materiale si concretizza attraverso:

- il sostegno economico per esigenze sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio Sanitario pubblico;
- altre forme di assistenza inerenti l'oggetto sociale, regolamentate dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II SOCI

Articolo 6

Possono iscriversi alla Cassa tutti i dipendenti delle Aziende di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

La validità della qualifica di Socio è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da minorenni non emancipati, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Nella domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere dichiarato di accettare le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Piano sanitario e di ottemperare alle prescrizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione per la loro applicazione.

La qualifica di Socio non è temporanea né soggetta a termine o decadenza e si perde esclusivamente per le ragioni previste dal presente Statuto.

Articolo 7

L'ammissione a Socio avrà effetto dal primo giorno del mese a cui si riferisce il versamento dell'importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal Regolamento.

L'ammissione, di norma, sarà rifiutata a coloro che, avendo già fatto parte della Cassa, ne siano stati esclusi a norma dell'articolo 10 del presente Statuto.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere ceduto a terzi per alcun motivo. Non è rivalutabile ed in caso di scioglimento dell'Ente o di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, a questi non spetterà alcuna indennità, liquidazione od altro a tale titolo.

Articolo 8

La responsabilità patrimoniale dei Soci è limitata al contributo annuo versato da ciascuno.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento, il Piano sanitario e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di collaborare al buon andamento dell'Associazione.

Articolo 9

Il Socio cessa di far parte della Cassa nei seguenti casi:

- a) rinuncia: deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto;
- b) decadenza: si ha per cessazione od interruzione del rapporto di lavoro con le Aziende di cui

all'articolo 3 del presente Statuto, ad esclusione dei seguenti casi:

1. licenziamento avvenuto per motivi di salute;
2. aspettativa ottenuta a norma di contratto;
3. gravidanza e puerperio, adozione e affidamento preadottivo (periodi di astensione obbligatoria, congedo parentale e di malattia del bambino);
4. collocamento a riposo;
5. ammissione al beneficio delle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo" istituito presso l'INPS.

Nei casi di decadenza la Cassa rimborserà al Socio decaduto tutte le spese sostenute, nell'interesse proprio e del nucleo familiare, fino al giorno in cui si sarà verificata la perdita della qualifica di Socio;

c) sospensione

o esclusione: si ha per i motivi precisati all'articolo 10 del presente Statuto;

d) decesso: i familiari del *de cuius* già beneficiari delle prestazioni della Cassa possono rimanere tali secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nei casi previsti ai punti b) "decadenza" e c) "sospensione o esclusione" del presente articolo, il Socio non potrà vantare alcun diritto sull'eventuale quota versata dall'Azienda alla Cassa per l'anno in corso.

Il venire meno dell'iscrizione del Socio per rinuncia, decadenza ed esclusione determina l'automatica cessazione delle prestazioni per l'intero nucleo familiare.

Articolo 10

La sospensione o l'esclusione dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione quando il Socio si sia reso:

1. inadempiente nel pagamento dei contributi dovuti;
2. responsabile di frodi tentate o consumate ai danni della Cassa stessa, a prescindere dalle risultanze di eventuali responsabilità penali accertate nella sede competente;
3. responsabile di comportamenti lesivi dell'immagine della Cassa e/o dei propri organi, configurando con ciò un'incompatibilità morale con la sua partecipazione all'Associazione o abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Cassa.

Contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il Socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale deve convocare le parti per una disamina degli addebiti ed esprimere un proprio lodo entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'esclusione dà luogo alla perdita di qualsiasi diritto o pretesa vantati nei confronti della Cassa.

TITOLO III ORGANI DELLA CASSA

Articolo 11

Gli organi della Cassa sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei Probiviri.

In aggiunta ai suddetti organi è previsto il Fiduciario Aziendale, quale figura che collabora al buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 12

L'Assemblea è l'organo sovrano.

L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Vi partecipano con diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 60 (sessanta) giorni e siano in pari con i versamenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega da altro Socio. La delega dovrà essere autenticata dal Fiduciario Aziendale o dal Presidente della Cassa.

Ogni Socio può rappresentare per delega non più di altri cinque Soci.

Il diritto di voto non ha limitazione alcuna e spetta su tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, compreso l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Piano sanitario e per la nomina degli organi dell'Associazione.

All'Assemblea possono prendere la parola e intervenire, senza diritto di voto:

- a) i Soci iscritti nel Libro dei Soci da meno di 60 (sessanta) giorni;
- b) gli amministratori e i sindaci di emanazione datoriale e gli altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria deve essere effettuata, previa convocazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'Assemblea ordinaria l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, nonché la decisione su tutti gli affari che le vengano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare l'approvazione del Regolamento, del Piano sanitario e delle loro modifiche.

La Cassa invierà annualmente, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, copia del bilancio e delle relazioni accompagnatorie a tutte le Aziende di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta debbano prendersi deliberazioni modificative del presente Statuto.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.

Il Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può altresì convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Nelle Assemblee devono essere posti all'ordine del giorno anche quegli argomenti e proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento e del Piano sanitario per i quali sia pervenuta al Consiglio di Amministrazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea stessa, una richiesta firmata da almeno 1/10 dei Soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

I Fiduciari sono tenuti a divulgare la convocazione dell'Assemblea ai Soci della propria Azienda, compresi i Soci pensionati, con la massima celerità e capillarità.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, può anche indire, tranne che per l'elezione degli organi sociali, Assemblee ordinarie separate che saranno indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, tenuto conto sia degli opportuni criteri territoriali di raggruppamento dei Soci, sia del numero dei convocati.

Dette assemblee devono essere indette almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea generale con l'osservanza delle modalità previste dal terzo comma del presente articolo. Esse sono valide se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Le Assemblee separate deliberano sulle materie che formano oggetto dello stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale ed eleggono i Soci delegati a partecipare a detta Assemblea.

Spetterà un delegato ogni 10 (dieci) soci aventi diritto al voto, o frazioni di essi.

Per lo svolgimento delle Assemblee separate vale quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del presente Statuto.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/5 dei Soci.

Se il numero dei Soci intervenuti è inferiore a quello prescritto, le Assemblee (ordinaria e straordinaria), già indette in seconda convocazione, non oltre 30 (trenta) giorni dopo quello fissato per la prima convocazione e con lo stesso ordine del giorno, sono valide:

- per l'Assemblea ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, direttamente o per delega;
- per l'Assemblea straordinaria, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

Articolo 16

Le deliberazioni vengono prese:

- nelle Assemblee ordinarie, a maggioranza (metà più uno dei votanti);
- nelle Assemblee straordinarie, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Statuto (scioglimento dell'Associazione).

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede l'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di constatare la validità o meno dell'Assemblea e di proporre, ove occorra, la designazione di due Soci scrutatori, per l'accertamento della regolarità delle votazioni e dei loro risultati.

Le manifestazioni di voto dell'Assemblea possono essere espresse in forma palese o segreta. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri dovranno essere sempre a scrutinio segreto.

L'esito di ogni votazione è proclamato dal Presidente.

Articolo 18

Per ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove occorra, dai due scrutatori.

Il verbale fa fede per le deliberazioni prese dall'Assemblea.

Copia del verbale delle delibere assembleari è reso pubblico ai Soci mediante affissione nella sede dell'Associazione per almeno 8 (otto) giorni e mediante invio di una copia ad ogni Fiduciario. I Soci, anche assenti o dissenzienti, possono consultare tale verbale.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di conoscere gli orientamenti dei Soci su problemi particolari, può deliberare di indire "referendum" tra i Soci stessi, stabilendone le modalità di effettuazione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, è costituito:

- da 4 (quattro) membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i Soci;
- da un membro, che assume la carica di Vice Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti istituzionali delle Aziende, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il Consiglio, con almeno 3 (tre) voti favorevoli, elegge il Presidente e il Segretario.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione espletano il loro mandato a titolo gratuito e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato.

I Soci possono esprimere massimo 4 (quattro) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado con altro amministratore. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

L'amministratore non può partecipare alla votazione inerente questioni che lo riguardano o riguardano il proprio coniuge, convivente *more uxorio*, parente o affine entro il secondo grado.

Articolo 21

Il Consiglio ha poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Cassa, salvo quanto, per legge o per Statuto, sia di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, compete al Consiglio di Amministrazione:

- redigere annualmente il bilancio consuntivo della Cassa, con evidenza di entrate, prestazioni, spese e fondi di riserva, da illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre le proposte di modifica allo Statuto, al Regolamento e al Piano sanitario, da illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- apportare modifiche straordinarie al Piano sanitario a tutela della stabilità economica della Cassa o per renderlo conforme alla normativa tempo per tempo vigente;
- decidere in merito all'esclusione, temporanea o definitiva, dei Soci;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti da propri membri;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione.

Il Consiglio ha altresì facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nonché di autorizzare la Cassa a stare attivamente o passivamente in giudizio.

Articolo 22

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Non può essere nominato Presidente, salvo nel caso di ricambio totale del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o sindaco della Cassa.

Il Presidente rappresenta la Cassa di fronte ai Soci ed a terzi, ed ha la firma sociale.

Il Presidente, con la firma abbinata al Segretario o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, impegnando la Cassa potrà tra l'altro:

- 1) emettere e girare assegni di conto corrente, girare e quietanzare assegni circolari, vaglia ed ogni altro titolo;
- 2) esigere somme da chiunque dovute, riscuotere mandati di pagamento rilasciando quietanza;
- 3) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e tutti quelli che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di sorvegliare l'andamento della Cassa, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e, nei casi d'urgenza – d'accordo con almeno due consiglieri – adottare tutti quei provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio, riferendone a questo, per la ratifica, nella prima riunione utile.

Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente, che ne fa le veci e ne assume tutti i poteri.

La firma del Vice Presidente fa presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno 3 (tre) componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima – e in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima – della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti il Collegio Sindacale, affinché vi possano intervenire.

La prima riunione successiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con parere consultivo, il direttore della Cassa.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica alla seconda assenza ingiustificata consecutiva.

Articolo 24

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

Il verbale, che dovrà essere redatto per ogni riunione, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci effettivi.

Il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri, è costituito:

- da 2 (due) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i Soci, che espletano il loro mandato a titolo gratuito;
- da un membro, che assume la carica di Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti istituzionali delle Aziende associate o fra i Soci purché iscritti nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il quale è previsto un compenso annuo, valevole per l'intera durata del mandato, deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Tutti i membri del Collegio Sindacale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato.

I Sindaci intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, vigilano sull'amministrazione della Cassa ed esaminano ed esprimono il parere sul bilancio.

I Soci possono esprimere massimo 2 (due) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado con:
 - altro sindaco. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
 - un componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Le riunioni del Collegio Sindacale avvengono almeno una volta al trimestre.

I membri del Collegio Sindacale decadono dalla carica alla seconda assenza ingiustificata consecutiva.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa e sul suo corretto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Articolo 27

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Cassa ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Cassa.

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri, eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi che siano iscritti alla Cassa Mutua da almeno cinque anni, con preferenza per coloro che abbiano ricoperto in passato nella Cassa incarichi amministrativi o di controllo, o che abbiano conseguito diploma di laurea in materie giuridiche.

I Soci possono esprimere massimo 3 (tre) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.

È eletto presidente il nominativo che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto quello con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Il presidente ha il compito di provvedere alla convocazione del Collegio e dirigerne i lavori.

Non può essere nominato proboviro, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado con:
 - altro Proboviro. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
 - un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Tutti i membri del Collegio dei Probiviri espletano il loro mandato a titolo gratuito e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato.

Sono devolute al Collegio dei Probiviri le controversie relative all'esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e la Cassa o gli organi di essa in ordine alla interpretazione, applicazione, validità, efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. La decisione del Collegio deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali sono tenuti a riesaminare la questione.

Il proboviro non può partecipare all'istruttoria e alla votazione inerente questioni che lo riguardano o riguardano il proprio coniuge, convivente *more uxorio*, parente o affine entro il secondo grado.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare insindacabilmente sulle eventuali diatribe tra i Soci e la Cassa.

In caso di controversia ogni Socio è tenuto a rivolgersi a tale Organo.

Il ricorso ad organi giudiziari esterni legittimerà l'immediata esclusione del Socio stesso dall'Associazione.

Articolo 28

In caso di vacanza di uno o più posti, sia per dimissioni che per qualsiasi altro motivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimangono, purché siano almeno in numero di 3 (tre), procedono, surrogando i mancanti, fino:

- alla prima Assemblea dei Soci, nella quale si dovrà procedere all'elezione delle cariche di nomina assembleare rimaste vacanti;
- alla nuova designazione da parte della FTBCC qualora sia vacante la carica di Vice Presidente.

Se i posti vacanti sono più di 2 (due), i rimanenti amministratori devono convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione delle cariche vacanti, entro un mese dalla vacanza del terzo posto.

Analogamente, sia per il Collegio Sindacale che per il Collegio dei Probiviri, in caso di vacanza di un posto, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, i componenti di detti organi procedono, surrogando il mancante, fino:

- alla prima Assemblea dei Soci, nella quale si dovrà procedere all'elezione della carica di nomina assembleare rimasta vacante;
- alla nuova designazione da parte della FTBCC, qualora sia vacante la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Se i posti vacanti sono più di uno, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione delle cariche vacanti, entro un mese dalla vacanza del secondo posto.

Articolo 29

In tutte le Aziende dove sono presenti i Soci, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Fiduciari scegliendoli fra i Soci stessi, dopo aver verificato la disponibilità all'accettazione dell'incarico.

L'esistenza di un Fiduciario aziendale, per motivi di organizzazione e di controllo, è condizione necessaria per l'espletamento delle pratiche di rimborso.

La carica di Fiduciario della Cassa è espletata a titolo gratuito.

Il Fiduciario, tuttavia, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di particolari mansioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Fiduciario può essere revocata in qualsiasi momento ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Al Fiduciario è conferito il compito di rappresentare la Cassa nell'espletamento di mansioni interne e nei rapporti fra Soci e Cassa, salvo diverso mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fiduciario è tenuto a:

- esprimere per iscritto, anche a seguito di esplicita richiesta che gli pervenisse dal Consiglio di Amministrazione, il suo motivato parere sulla concedibilità o meno di contributi, nonché sulle cause che, a suo giudizio, possono aver determinato nel Socio la necessità di ricorrere alla Cassa;
- soddisfare sollecitamente ogni e qualsiasi richiesta di indagine e di accertamento che gli pervenisse da parte degli organi amministrativi;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie che, a suo giudizio, fossero ritenute utili nell'interesse della Cassa per migliorare le relazioni con i Soci;
- divulgare le convocazioni delle Assemblee e le circolari che il Consiglio di Amministrazione gli invierà;
- svolgere le funzioni di propria competenza e trattare i dati sensibili con la massima cura e riservatezza.

TITOLO IV FONDO COMUNE, OPERAZIONI

Articolo 31

I mezzi finanziari della Cassa sono costituiti:

- a) dai contributi degli associati;
- b) dai contributi, ordinari o straordinari, erogati dalle Aziende di cui all'articolo 1 del presente Statuto;
- c) da lasciti, donazioni, erogazioni varie.

Articolo 32

La Cassa può compiere le seguenti operazioni di impiego dei mezzi finanziari, al fine di conservare e rafforzare l'integrità patrimoniale per la realizzazione degli scopi istituzionali:

- a) investimenti in titoli del debito pubblico ed in valori mobiliari di largo mercato e/o quotati in borsa;
- b) ogni altra operazione di qualsiasi natura, consentita dalla normativa di legge sugli enti non commerciali, tesa a conseguire l'oggetto del presente Statuto.

Articolo 33

Le modalità per l'esame, l'approvazione e lo svolgimento dell'assistenza materiale e morale agli associati e alle loro famiglie, non espressamente contemplate dal Regolamento e/o dal Piano sanitario, verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 34

Gli esercizi sono annuali e si chiudono il 31 dicembre.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il rendiconto consuntivo, accompagnato da una propria relazione, da sottoporre alla verifica del Collegio Sindacale.

Copia del bilancio e delle relazioni deve essere depositata almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea di approvazione, presso la sede dell'Associazione e presso ogni Fiduciario di Azienda associata. I Soci hanno diritto di consultarlo, ma hanno l'obbligo della riservatezza.

TITOLO V LIMITAZIONI

Articolo 35

La Cassa risponde unicamente con il suo patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei Soci.

Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti degli organi statuari, ad eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Articolo 36

Nel caso che un dipendente della Cassa venga eletto nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale o nel Collegio dei Probiviri e accetti l'incarico, il rapporto di lavoro è sospeso per il tempo di permanenza nella carica.

TITOLO VI EVENTI ECONOMICI ECCEZIONALI

Articolo 37

Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali per i quali la Cassa non sia in grado di far fronte economicamente alle prestazioni previste dal Piano sanitario, sarà indetta un'Assemblea straordinaria che dovrà deliberare sul comportamento da seguire.

TITOLO VII SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 38

Lo scioglimento della Cassa può avvenire, oltre che per i casi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto (numero dei Soci inferiore a trenta), solo per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

L'Assemblea che ha all'ordine del giorno lo scioglimento della Cassa può essere richiesta da almeno 4/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione, da almeno 2/3 dei membri del Collegio Sindacale o da almeno 4/5 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dandone avviso a tutti i Soci almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, con lettera raccomandata che indichi la data, il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida, in prima e/o in seconda convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 4/5 dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro Socio.

La delibera di scioglimento della Cassa è valida solamente se approvata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 degli iscritti al voto.

In ogni caso, in ipotesi di scioglimento della Cassa per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n° 662 del 23/12/1996, o ad altra destinazione se imposta per legge.